



STATUTO SOCIALE I.S.AER.S.

Art. 1 – Denominazione

1.1 E' costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata I.S.AER.S. - Società Consortile a responsabilità limitata.

1.2 La società potrà agire sotto la denominazione sintetica I.S.AER.S Società Consortile a r.l.

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede in Forlì.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Potrà essere prorogata oltre tale termine (o sciolta prima della scadenza), secondo la legislazione vigente.

Art 4 - Oggetto sociale

4.1 La Società ha come oggetto lo svolgimento di coerenti e integrate attività culturali, di formazione, di ricerca, di applicazione tecnologica e produttiva in campo aeronautico e spaziale e di diffusione dei risultati scientifici e tecnologici acquisiti mediante l'attività di ricerca, nonché l'introduzione delle tecnologie avanzate in ogni campo, pubblico o privato, produttivo e di servizio.

4.2 La società inoltre assume il ruolo di governo, di regia e di promozione del Polo Tecnologico Aeronautico (PTA) di Forlì, fungendo da agenzia decisionale. Per raggiungere tale scopo la società è la sede del confronto tra i vari soggetti operanti nel PTA e della definizione degli obiettivi strategici e delle politiche di sviluppo e promozione del PTA. In particolare, attraverso il coordinamento dei soggetti presenti nel PTA:

a) concorre alla definizione degli indirizzi urbanistici individuati dall'Amministrazione Comunale con particolare riguardo alle problematiche poste dallo sviluppo aeroportuale, dal sistema infrastrutturale e logistico, dallo sviluppo delle strutture didattiche, di ricerca e di attività produttive;

b) coordina, promuove e concorre alle attività di formazione e ricerca applicata presenti nel PTA (ITAER, Università, ENAV Academy, Scuole di volo, ecc.);

c) assume il ruolo di interfaccia tra il sistema delle imprese e quello della ricerca per favorire scambi e collaborazioni in grado di far crescere una cultura tecnologica più avanzata e di favorire il trasferimento tecnologico;

d) promuove in ambito nazionale e internazionale il PTA per la sua offerta di attività formative e di ricerca applicata, di strutture e di servizi (funzione di marketing territoriale);

e) definisce i criteri di attuazione degli insediamenti e svolge il ruolo di interlocutore per potenziali operatori interessati a insediarsi nel PTA;

f) svolge attività di consulenza e di supporto tecnico-organizzativo, logistico e di strutture su richiesta di uno o più soggetti del PTA;

g) assicura l'erogazione dei servizi generali e comuni (manutenzione strade e verde, vigilanza, guardiania, ecc.) necessari per lo sviluppo e il consolidamento del PTA;

h) promuove e concorre alla predisposizione dei progetti che prevedono finanziamenti regionali,

statali e comunitari e potrà beneficiare delle agevolazioni e delle incentivazioni previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in tema di ricerca scientifica, formazione, innovazione tecnologica, promozione industriale e di divulgazione culturale tecnico-scientifica, nonché di ogni altra agevolazione in materia, anche di futura attuazione legislativa.

4.3 La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili in qualsiasi forma ai soci, e reimpiega le risultanze attive di gestione nell'attività sociale o nel rafforzamento della base patrimoniale o in altre iniziative che rientrano nell'oggetto sociale.

4.4 La Società potrà inoltre promuovere o partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni o altri organismi previsti dalla legislazione nazionale o comunitaria, aventi oggetto analogo al proprio; inoltre, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e immobiliari necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 5 - Capitale Sociale. Partecipazioni. Limiti alla circolazione delle partecipazioni

5.1 Il capitale della Società è di Euro 118.000,00 (centodiciottomila/oo).

5.2 Il capitale sociale è diviso in quote anche di diverso ammontare.

5.3 Le quote sociali sono trasferibili per atto fra vivi alle seguenti condizioni.

5.4 Qualora un socio intenda alienare a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la sua quota di partecipazione, spetterà agli altri soci il diritto di prelazione alle seguenti condizioni.

5.5 Per alienazione si intende il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà.

5.6 Per cedente si intende il socio che, a qualunque titolo, intenda cedere, conferire ovvero assegnare tramite scissione a favore di società beneficiaria preesistente non controllata dai soci della scissa o trasferire tramite fusione a favore di società non controllata direttamente dai soci della società già titolare della partecipazione, la partecipazione medesima o parte di essa.

5.7 Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci le condizioni della vendita, il prezzo ed il nome dell'acquirente (denuntiatio). In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il cedente dovrà indicare espressamente un prezzo di cessione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di tale indicazione gli altri soci avranno diritto di acquistare le partecipazioni oggetto di cessione ad un prezzo determinato in conformità a quanto previsto nell'art.2473 c.c..

5.8 La medesima comunicazione dovrà contestualmente essere effettuata, a scopo conoscitivo, all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5.9 Gli altri soci devono manifestare la volontà di esercitare il diritto di prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al cedente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cessione di quest'ultimo. La medesima volontà dovrà contestualmente essere manifestata, a scopo conoscitivo, all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5.10 Il diritto di prelazione si esercita per il medesimo diritto e sull'intera partecipazione o parte di partecipazione che il socio intende cedere, a parità di prezzo e di condizioni.

5.11 Se più soci esercitano il diritto di prelazione, gli stessi potranno rendersi acquirenti della partecipazione offerta in vendita in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

5.12 I soci che non manifestano la volontà di acquistare nei termini e con l'osservanza delle formalità sopra descritte si intendono rinunciatari all'esercizio del diritto di prelazione; la partecipazione pertanto potrà essere ceduta all'acquirente indicato nella denuntiatio o ai soci che abbiano esercitato ritualmente la prelazione.

5.13 La cessione dovrà avvenire entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, decorsi i quali senza che la cessione sia avvenuta sarà necessario procedere ad una nuova denuntiatio.

5.14 La procedura sopra stabilita per l'esercizio del diritto di prelazione non dovrà essere

applicata qualora ogni socio avente diritto rinunci per iscritto al diritto di prelazione anche mediante intervento diretto nell'atto di cessione della partecipazione.

Art. 6 - Recesso

6.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2473 e negli altri casi stabiliti dalla legge.

6.2 Inoltre, ogni socio ha diritto di recedere qualora si verificano i seguenti eventi:

a) mancata predisposizione di un piano industriale triennale (di cui il primo anno costituisce il bilancio di previsione dell'anno successivo) in corrispondenza della presentazione del bilancio di previsione annuale;

b) mancata attuazione degli obiettivi qualificati come "strategici" nel piano industriale triennale e nei suoi aggiornamenti periodici;

c) impossibilità da parte dell'organo di controllo di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio;

d) segnalazione di gravi irregolarità nella gestione da parte dell'organo di controllo.

6.3 Nelle ipotesi sopra indicate, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o entro trenta giorni dalla scoperta del fatto che legittima il recesso.

6.4 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

6.5 Ai sensi dell'art.2473 ultimo comma c.c., il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca le delibere di cui al punto 6.1 ovvero se è deliberato lo scioglimento della società entro giorni 90 dal ricevimento della dichiarazione di recesso; qualora sia esercitato ai sensi dell'art.6.2, il recesso diviene inefficace se è deliberato lo scioglimento della società entro giorni 90 dal ricevimento della dichiarazione di recesso. Ai fini della determinazione dei quozienti necessari per deliberare la revoca o lo scioglimento non si computa la partecipazione del socio receduto.

6.6 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

6.7 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 7 - Esclusione

7.1 L'esclusione sarà deliberata con la maggioranza dei due terzi, su parere del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei soci nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alla normativa interna e in genere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b) nel caso di impresa, se questa abbia cessato la propria attività o sia stata posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

7.2 Il socio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. In caso di esclusione la Società riterrà la quota di capitale sottoscritto con facoltà di esprimere ogni ulteriore azione per risarcimento danni.

Art. 8 - Fondo Consortile

8.1 L'Assemblea può deliberare annualmente ai sensi dell'art. 2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

8.2 L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 75% del capitale sociale.

8.3 L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su deliberazione dell'organo amministrativo, può essere portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

8.4 Resta sempre salva la facoltà dei consorziati di effettuare versamenti di importo superiore a quello deliberato.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

9.1 L'assemblea dei soci si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

9.2 La convocazione dell'Assemblea è fatta:

- mediante lettera raccomandata o PEC spediti ai soci otto giorni prima all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese;

- oppure mediante fax o raccomandata a mano o PEC inviati o consegnati ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza e 30 giorni prima quando l'assemblea è chiamata ad approvare modifiche statutarie (art. 2479 c.c. punti 4 e 5); in tale ultimo caso l'invio deve essere effettuato al numero di telefax notificato alla società da ogni socio; in mancanza di tale notifica la convocazione non potrà essere effettuata mediante fax.

9.3 Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonché la ricevuta o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni via fax, devono essere conservati dalla società.

Art. 10 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di modifica dell'atto costitutivo, di decisione di compiere operazioni che comportano modifica sostanziale dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci o di scioglimento anticipato della società, sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

10.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente, dall'amministratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

10.3 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente, dal notaio.

10.4 Il verbale dovrà essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi stabiliti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

10.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, il sindaco o i revisori sono stati informati della riunione.

Art. 11 - Rappresentanza nell'Assemblea

11.1 Ogni socio che ha diritto di intervento può farsi rappresentare in assemblea.

11.2 Gli enti e le società partecipano all'Assemblea nelle persone dei loro legali rappresentanti o delegati degli stessi.

11.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da soci o da terzi.

11.4 La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi dovranno essere conservati dalla società.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea dei Soci

12.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dell'Amministratore Unico e dell'Advisory Board previsto nel successivo art.14
- d) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- e) la determinazione, se del caso, del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- f) le responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) le modifiche dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 4 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) l'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno di un bilancio di previsione per l'esercizio successivo e di un piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi "strategici" e gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria predisposti dall'Organo Amministrativo, tenendo conto del parere del Comitato di Coordinamento, se nominato;
- l) l'approvazione della relazione dell'organo amministrativo sull'attività svolta in relazione agli indirizzi contenuti nel piano industriale;
- m) la delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla esclusione dei soci;
- n) la partecipazione in società di capitali sulla base di un piano di fattibilità predisposto dall'organo amministrativo;
- o) la definizione delle linee di sviluppo di cui l'organo amministrativo dovrà tener conto nella predisposizione della proposta del piano industriale triennale, in particolare per la parte relativa allo sviluppo del Polo Tecnologico Aeronautico (PTA);
- p) l'istituzione del Comitato di Coordinamento e l'individuazione degli Enti che possono designare un proprio rappresentante nel Comitato di Coordinamento, se nominato;
- q) la verifica periodica dello stato di attuazione del piano industriale triennale e dei vari interventi svolti dai soggetti attuatori del PTA;
- r) l'emissione di pareri e la formulazione di proposte su specifici argomenti sottoposti dall'organo amministrativo o dal collegio di vigilanza dell'accordo di programma per lo sviluppo del Polo Tecnologico Aeronautico, qualora sia nominato o insediato il Comitato di coordinamento;
- s) la delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge o a norma di Statuto sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

12.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.4 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 13 - Organo Amministrativo

13.1 La società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

13.2 Gli amministratori durano in carica al massimo per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra coloro che non sono Soci della società.

13.3 La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci.

Venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri si provvederà a norma degli artt. 2385 et 2386 c.c.

13.4 In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e pertanto almeno un terzo dei componenti deve appartenere al genere meno rappresentato.

Art.14 – Advisory Board

14.1 Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, l'assemblea nomina un Advisory Board avente funzioni consultive.

14.2 L'Advisory Board ha il compito di esprimere il proprio parere su tutti gli argomenti che gli vengono sottoposti dall'Amministratore Unico sia volontariamente che a norma del successivo articolo 15.

14.3 Al momento della nomina, l'Assemblea fissa, tra due e cinque, il numero dei componenti dell'Advisory Board e ne nomina il presidente.

14.4 L'Advisory Board si riunisce ogni volta che sia richiesto dall'Amministratore Unico di esprimere un parere. In tal caso, il Presidente, o, in caso di sua inattività, ciascun membro del Board, può convocare la riunione, con un preavviso non inferiore a due giorni.

14.5 La riunione dell'Advisory Board si terrà presso la sede sociale o nel diverso luogo, nel territorio italiano, che sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'Advisory Board potrà decidere anche a mezzo di riunione per teleconferenza o per consultazione scritta secondo le norme dettate per il consiglio di amministrazione. Alle riunioni dell'Advisory Board partecipa, senza diritto di voto, l'Amministratore Unico.

14.6 L'Advisory Board assume il parere di cui è richiesto a maggioranza dei membri presenti alla riunione; la riunione si intenderà validamente costituita in caso di presenza di almeno la metà dei membri dell'Advisory Board. In caso di consultazione scritta il parere si intenderà assunto nel momento in cui consti il consenso di almeno la maggioranza dei membri in carica.

14.7 Il presidente dell'Advisory Board o uno qualunque dei componenti dello stesso comunicherà all'Amministratore Unico il parere dell'Advisory Board in forma scritta e nel più breve tempo possibile. In proposito, la forma scritta si intende rispettata in caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica.

14.8 Ai componenti dell'Advisory Board non spetta alcun compenso.

Art. 15 - Competenze dell'Organo Amministrativo

15.1 L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e dell'art. 12 dei presenti patti sociali o al parere dell'Advisory Board come di seguito stabilito

15.2 In particolare, le competenze dell'organo amministrativo sono le seguenti:

- a) può nominare il Direttore della Società, stabilendone compiti e compensi;
- b) approva entro il 30 novembre di ogni anno, ai fini di sottoporlo ai soci, un piano industriale triennale, tenuto conto delle linee di sviluppo proposte dal Comitato di coordinamento, se nominato, e un bilancio di previsione per l'esercizio successivo e i mezzi organizzativi di attuazione;

- c) approva, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sullo stato di attuazione del piano industriale e lo invia ai soci e ai componenti dell'Advisory Board;
- d) predispose e sottopone annualmente ai soci, nei 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, il bilancio con la relazione, salvo la facoltà di rinviare l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi e alle condizioni previste dalla legge;
- e) redige e approva la normativa interna della Società e nomina i responsabili dei singoli settori di attività;
- f) delibera le convenzioni, i contratti e tutti gli atti che comportano entrate e spese per la società;
- g) esamina e delibera sulle domande di acquisto di quote da terzi;
- h) sottopone all'Assemblea con proprio motivato parere le dichiarazioni di recesso dei soci e l'esclusione degli stessi soci;
- i) delibera in materia di prestazioni da fornire ai consorziati e terzi, determinandone le modalità;
- j) propone all'Assemblea eventuali modifiche al presente Statuto;
- k) approva il progetto di bilancio e i progetti di fusione o scissione e decide l'aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.

15.3 Qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio, nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni a uno o più Consiglieri che assumono le funzioni e la veste di Amministratori Delegati.

15.4 In ogni caso, l'Amministratore Unico dovrà, prima di dare esecuzione ad una determina concernente le materie di seguito elencate, richiedere ed ottenere un parere scritto dell'Advisory Board. L'Amministratore Unico potrà altresì chiedere il parere dell'Advisory Board ogni volta che lo riterrà opportuno.

Tale parere, anche se positivo, non costituirà obbligo per l'Amministratore Unico di dare esecuzione alla decisione e non ridurrà o modificherà in alcun modo la sua responsabilità nei confronti della società, dei soci e/o dei terzi. Nel caso in cui l'Advisory Board emetta un parere negativo, l'Amministratore Unico sarà ugualmente libero di dare attuazione alla decisione, assumendone le conseguenti responsabilità.

Le materie per cui sussiste l'obbligo dell'Amministratore Unico di chiedere ed ottenere il parere scritto dell'Advisory Board sono:

- nomina del Direttore della Società, stabilendone compiti e compensi;
- approvazione della normativa interna della Società e nomina dei responsabili dei singoli settori di attività;
- assunzione e licenziamento di dipendenti nonché ogni modifica di inquadramento o mansione del personale o di coloro che svolgono la funzione di responsabile delle diverse aree funzionali in cui è organizzata l'impresa;
- difesa degli interessi della società, sia giudiziale che stragiudiziale, e tanto attiva quanto passiva, per contenziosi di valore superiore ad Euro 20.000,00;
- accordi di durata con consulenti o professionisti;
- assunzioni di impegni di spesa (con esclusione dei singoli ordini di merce) superiori al limite eventualmente fissato al momento della nomina.

Art. 16 - Convocazione, adunanza e deliberazioni dell'Organo Amministrativo

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente, ogni volta che questi ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione stesso, con telefax e/o posta elettronica almeno 5 giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori.

16.2 Sono tuttavia valide le adunanze dell'Organo Amministrativo anche non convocate come

sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista il Collegio Sindacale, ove esistente. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

16.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della maggioranza dei presenti. 16.4 Alle sedute dell'Organo Amministrativo partecipa l'Organo di Controllo.

16.5 L'intervento alle adunanze dell'Organo Amministrativo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

16.6 Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applica, in quanto compatibile, l'art. 9 dei presenti patti sociali.

Art. 17 – Presidente e rappresentanza legale della società

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Società e la rappresenta legalmente.

17.2 In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono espletate dal Vice Presidente.

17.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione e può partecipare senza voto alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico.

17.4 Il Presidente esercita le deleghe esplicitamente conferitegli dal Consiglio d'Amministrazione e può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva.

17.5 Qualora l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta a quest'ultimo.

Art. 18 - Direttore

18.1 Se nominato il Direttore sovrintende alle attività della Società e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione al quale risponde.

18.2 Se nominato il Direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, se istituito, e assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Comitato di Coordinamento

19.1 Può essere nominato un Comitato di Coordinamento, con funzioni consultive per lo sviluppo del Polo Tecnologico Aeronautico di Forlì. Il Comitato di coordinamento è composto dai membri dell'Organo Amministrativo e dai rappresentanti degli Enti individuati dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'Art. 12, punto p).

19.2 Se nominato, tutti i componenti del Comitato di Coordinamento hanno diritto ad un voto. Il Comitato di Coordinamento nomina al suo interno un Presidente.

19.3 Le competenze del Comitato di Coordinamento sono le seguenti:

a) propone le linee di sviluppo di cui l'organo amministrativo dovrà tener conto nella predisposizione della proposta del piano industriale per la parte relativa allo sviluppo del Polo Tecnologico Aeronautico (PTA).

b) esprime pareri e formula proposte su specifici argomenti sottoposti dall'organo amministrativo o dal collegio di vigilanza dell'accordo di programma per lo sviluppo del polo tecnologico aeronautico.

19.4 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del

Comitato di Coordinamento.

19.5 Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Comitato Tecnico Scientifico

20.1 L'organo amministrativo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico che è composto da non più di 9 membri.

20.2 Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo di coordinamento culturale e di promozione scientifica della Società.

20.3 A tale scopo, formula le proposte ed elabora i programmi dell'attività scientifica, che sottopone al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione, sovrintende alla realizzazione delle iniziative approvate.

20.4 Il Comitato Tecnico Scientifico nomina al suo interno un Presidente. Il Presidente e il Direttore della Società, se nominato, partecipano al Comitato Tecnico Scientifico, senza diritto di voto. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica 3 anni.

20.5 Il Comitato Tecnico Scientifico ha i seguenti compiti:

a) dà parere sugli aspetti della normativa interna della Società che riguardino attività tecnico-scientifiche e didattiche;

b) dà altresì parere sulle convenzioni e contratti e prestazioni da fornire ai consorziati, che siano connesse alle attività tecnico-scientifiche e di formazione della società;

c) predispone, per quanto di propria competenza, le relazioni annuali di cui il Consiglio d'Amministrazione terrà conto;

d) ove richiesto, fornisce pareri sui problemi tecnico-scientifici, all'Assemblea, al Consiglio d'Amministrazione, al Presidente della Società;

previa convocazione del suo Presidente, il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno presso la sede legale della Società o anche in luogo diverso, qualora particolari esigenze lo richiedessero. Deve essere convocato anche quando lo richieda la maggioranza dei componenti.

20.6 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 20.7 Ai componenti del Comitato spetta, a carico della Società, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della loro funzione e del loro incarico e un eventuale gettone di presenza fissato dall'organo amministrativo, in accordo alle normative vigenti in materia.

Art. 21 – Organo di controllo

21.1 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c..

21.2 Per decisione dei soci le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate:

- ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;

- salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

- nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

21.3 In caso di nomina di un collegio sindacale, nella composizione dello stesso deve essere

assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 22 Esercizio sociale e bilancio

22.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi e alle condizioni previsti dalla legge.

22.3 Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 23 - Cause di scioglimento

23.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

23.2 La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

23.3 Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dei patti sociali, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri del liquidatore, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo.

Art. 24 - Revoca dello stato di liquidazione

24.1 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali.

24.2 In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha acconsentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 6 dei presenti patti sociali.

24.3 La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

Art. 25 - Clausola compromissoria

25.1 Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto e che abbiano per oggetto diritti disponibili saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

25.2 L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

25.3 Il lodo arbitrale sarà inappellabile e immediatamente esecutivo.

Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali

26.1 Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.